



**COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**  
Provincia di Cuneo

## **CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO**

**ANNO 2015**

L'anno duemilaQUINDICI il giorno 28 del mese di DICEMBRE ore 9.30, nella sede del Comune di Monasterolo di Savigliano, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, costituita giusta Deliberazione n. 6 /GC/15 in data 15.02.2015 i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario	Segretario comunale

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
Cavallera Enrico	RSU – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO

Le parti

dato atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 5 del CCNL dell'1/4/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;

Visti:

- la Preintesa Contratto Decentrato Integrativo Anno 2015 sottoscritta in data 21.12.2015;
- il Parere sull'Accordo Decentrato Integrativo per l'Anno 2015, reso dal Revisore dei Conti, Dott. Fabrizio Craveri, attestante la compatibilità dell'ipotesi di Accordo Decentrato in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'Accordo;
- la Delibera di Giunta Comunale di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo per l'Anno 2015;

stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa:

#### PREMESSA

#### **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Si tiene conto, inoltre, della condizione part-time o tempo pieno dei lavoratori interessati nonché dell'espletamento delle funzioni/compiti – per intero o in parte – correlate alle suindicate indennità.

Il presente Accordo sostituisce tutte disposizioni pattizie precedentemente intervenute che siano con esso incompatibili.

#### **ART. 2 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, salvo diversa indicazione, decorrono dal 1/1/2015 e scadranno il 31/12/2015.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.

**TRATTAMENTO ECONOMICO -ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE**

**ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'**

Il fondo per l'anno 2015 è stato determinato, applicando i criteri dettati dall'art.31 CCNL del 22 Gennaio 2004 e dall'art.9 bis l.n.122/2010, con la conferma delle risorse stabili già individuate per l'anno 2010. L'art. 9 bis è stato ulteriormente dalla Legge 190/2014 che prevede:

- al comma 1 art. 9 che per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno ... malattia, effettiva presenza in servizio";

al comma 2 bis art. 9 cit. che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

RISORSE STABILI		
Titolo	Definizione	Importi
Totale risorse a disposizione per l'anno 2015	Unico importo consolidato anno 2003	€ 11.608,08
	0,62% monte salari anno 2001 (CCNL 2002-05)	€ 1.039,96
	0,50% monte salari anno 2001 (CCNL 2002-05)	€ 838,68
	0,50% monte salari anno 2003 (CCNL 2004-05)	€ 846,92
	0,60% monte salari anno 2005 (CCNL 2006-09)	€ 1.232,20
	Recupero progressioni Parizia, Grosso, Fusero, Monge (CCNL 2000-01)	€ 8.684,28
TOTALE		€ 24.250,12
	Diminuzione cessazione e altre riduzioni fondo stabile	€ 3.757,00
TOTALE RISORSE STABILI		€ 20.493,12

RISORSE VARIABILI		
Titolo	Definizione	Importi
	1,20% monte salari anno 1997 € 124.950,00 x 0,012	€ 1.499,40
	Diminuzione cessazione fondo variabile	€ 136,30
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 1.363,10
	Recupero economie 2014	€ 1.168,05
		€ -
TOTALE RISORSE FONDO INCENTIVANTE		€ 23.024,27

**IMPIEGO DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIVITA'**

TOTALE RISORSE STABILI		€	20.493,12
VOCI DI RIPARTO		IMPORTO	
Indennità di comparto 2015		€	2.523,48
Costo classificazione del personale anno 1999 - 2014		€	13.530,53
Classificazione del personale 2015		€	-
TOTALE RISORSE STABILI APPLICATE		€	16.054,01
Economie risorse stabili		€	4.439,11
<b>TOTALE</b>		€	<b>20.493,12</b>
TOTALE RISORSE VARIABILI		€	1.363,10
ECONOMIE RISORSE STABILI		€	4.439,11
RECUPERO ECONOMIE 2014		€	1.168,05
TOTALE RISORSE VARIABILI (INTEGRATE CON LE ECONOMIE RISORSE STABILI)		€	6.970,26
VOCI DI RIPARTO		IMPORTO	
Incentivazione servizi (punto a art. 17) (1)		€	3.500,00
Specifiche responsabilità (punto f art. 17) (2)		€	1.800,00
Produttività - progetti finalizzati -		€	-
Pluralità funzioni art. 17 lett. l (3)		€	-
Indennità di disagio e reperibilità (4)		€	360,00
Indennità di rischio (5)		€	311,13
Accantonamento da utilizzare anno 2015		€	999,13
<b>TOTALE</b>		€	<b>6.970,26</b>

Il fondo disponibile per le risorse decentrate per l' anno 2015 – elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune nella tabella di cui sopra – ammonta ad euro **5.802,21** suddiviso tra risorse stabili euro **4.439,11** e risorse variabili euro **1.363,10** ed economie anno precedente € 1168,05 e che il medesimo, risulta compatibile con i rispettivi vincoli e le limitazioni e rispetto dei limiti di spesa del personale.

**Art. 4 PROGRESSIONI DI CARRIERA ORIZZONTALI EX D.L.78/2010 COME CONVERTITO CON LA L. 122/2010 E DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.L. 98/2011 CONVERTITO CON LA L. 111/2011**

Il D.L.78/2010 come convertito con la L. 122/2010, modificato dal D.L. 98/2011 convertito con la L. 111/2011, modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) prevede: all'art. 9, comma 21 che *"I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*



**RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ EX ART. 17, COMMA 1, LETT. A, CCNL 01.04.1999 - ART.36 CCNL 22.1.2004**

1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;

Previa verifica del conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi di cui al Piano triennale degli obiettivi e delle performance approvato con D.G.C. n 56 del 2015, relativi all'anno 2015. Il nucleo di valutazione appositamente costituito provvede a misurare e valutare la performance individuale e collettiva dei dipendenti sulla base degli obiettivi fissati nel Piano degli obiettivi e performance e compilerà le schede di valutazione secondo le disposizioni di cui al Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione delle performance, approvato con D.G.C. 34/2013 e n. 55/2015. Tale indennità verrà riconosciuta nel limite massimo di € 3.500,00 suddivisa proporzionalmente in forza del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, valutato dal Nucleo di valutazione

**ART.9**

**INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17, COMMA 2, LETT. F) CCNL DELL'1.4.1999**

Potrà essere riconosciuta l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrato dall'art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006, che, in materia di indennità di specifiche responsabilità, rimette alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa. *Relativamente alle indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 prima e dall'art. 7 del CCNL 9.5.2006 dopo, che prevede di compensare in misura non superiore a \_ 2.500.000 annui lordi l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale opportunamente incaricato, delle categorie B e C*

Potrà essere riconosciuta l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. F al dipendente in cat. C. ( n. 1 in area amministrativa) per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, nella misura massima di € 2.500,00.

**ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

Nella determinazione dell'importo individuale attribuibile ad ogni singolo lavoratore dovrà essere tenuto conto del grado di autonomia del medesimo nelle funzioni considerate.

Sarà tenuto conto, inoltre, della condizione part-time o tempo pieno dei lavoratori interessati nonché dell'espletamento delle funzioni/compiti – per intero o in parte – correlate alle suindicate indennità


Per quanto non disposto dal presente CCDI per gli istituti da esso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei CCNL vigenti .

**DICHIARAZIONI A VERBALE:**


Le organizzazioni sindacali, in previsione di eventuale convenzione o unione di Comuni chiedono che l'assetto organizzativo attualmente esistente in questo Comune e le relative professionalità, comprese le posizioni organizzative ed i livelli salariali vengano mantenuti in essere anche successivamente a eventuali mutamenti organizzativi.

Letto, confermato sottoscritto

Per la delegazione di parte pubblica

  
\_\_\_\_\_

Per Le R.S.U.

  
\_\_\_\_\_

Per la delegazione di parte sindacale

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_